



COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 99	
DEL 12.09.2023	

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Artt 151 e 170 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di settembre alle ore 21.15 in modalità telematica. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente In modalità telematica
TURELLI NICOLA	VICE SINDACO	Presente In modalità telematica
ZANARDINI MATTIA	ASSESSORE	Presente In modalità telematica
DELLA TORRE NICOLA	ASSESSORE	Presente In modalità telematica
ARCHETTI SABRINA	ASSESSORE	Presente In modalità telematica

Totale presenti	5
Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Artt 151 e 170 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D. Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Richiamato inoltre l’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal DS.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. *Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
3. *Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
4. *Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
5. *Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*
6. *Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
7. *Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.*

Considerato che il termine di presentazione al Consiglio da parte della Giunta entro del 31 luglio non è un termine perentorio e non è sanzionato, così come confermato dalla Faq. n. 10 del 22 ottobre 2015 della Commissione Arconet;

Considerato che la succitata presentazione costituisce il “primo passo” nell’intero ciclo di programmazione dell’Ente relativo all’approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 paragrafo 8.4 al D. Lgs. n. 118/2011 relativo al DUP semplificato per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 132 del 09.06.2018 è stato modificato il paragrafo 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 prevedendo ulteriori semplificazioni dei contenuti del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2019 con la quale sono state presentate le linee programmatiche relative ad azioni e a progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019-2024;

Richiamato il Decreto del 18 maggio 2018, sopra citato, che dispone semplificazioni per i comuni fino a 5.000 abitanti, che testualmente recita: "*Fatti salvi gli specifici termini dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:*

a) *programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;*

b) *piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*

c) *programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;*

d) *piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;*

e) *(facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;*

f) *programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;*

g) *altri documenti di programmazione";*

Visto il nuovo codice degli appalti approvato con il d.lgs. 30 marzo 2023, n. 36 e visto l'allegato I.5 (Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo), che all'art. 5 comma 5 testualmente dice:

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale profilo del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

Visto l'art. 225 comma 2 del D.Lgs 36/2023, secondo il quale le disposizioni di cui all'art 21 comma 7 del vecchio codice appalti decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi in via transitoria fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 21 comma 7 del vecchio codice appalti D.Lgs n. 50/2016 che con riferimento alla pubblicità del programma triennale dei lavori pubblici testualmente dice:

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2024/2026, comprendente anche il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il programma triennale di forniture e servizi e il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il nuovo D.Lgs 36/2023 all'Allegato I.5 art. 3 comma 2 riporta le nuove "schede tipo" per la programmazione triennale delle opere pubbliche, in sostituzione a quelle allegate al DM 14/2018, e che tali schede nella sostanza sono uguali alle precedenti con alcune piccole modifiche nella forma;

Dato atto che a seguito del comunicato del MIT n.6213 del 30.06.2023 il Sistema del Servizio Contratti Pubblici e gli applicativi dei sistemi informativi degli Osservatori Regionali dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, ma che in fase di generazione delle già menzionate schede il portale dell'Osservatorio di Regione Lombardia non era ancora aggiornato;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello schema del DUP 2024/2026, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Ritenuto necessario allegare le schede così generate, e che quest'ultime verranno eventualmente aggiornate nella forma in fase di deliberazione di Consiglio Comunale qualora venisse aggiornato il portale di Regione Lombardia;

Dato atto che il parere dell'organo di revisione verrà acquisito in sede di presentazione dello schema di Documento unico di programmazione al Consiglio comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1-di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di approvare, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 paragrafo 8.4 al D. Lgs. n. 118/2011, lo schema del Documento Unico di Programmazione ulteriormente semplificato

per il periodo 2024/2026, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3-di adottare il Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2024/2026 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2024, secondo gli schemi allegati al DUP che ne formano parte integrale e sostanziale;

4-di disporre, successivamente all'adozione di cui sopra, che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul profilo del committente per 30 giorni, ai sensi dell'art. 225, comma 2, del Codice Appalti D.Lgs n.36/2023;

5-di dare atto che l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avvenga entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al precedente punto 4, ai sensi dell'art 5 comma 5 dell'Allegato I.5 del Codice Appalti D.Lgs n.36/2023;

6-di approvare il programma triennale di forniture e servizi 2024/2026 di cui al D.l.gs. n. 36/2023;

7-di dare atto che lo schema del DUP 2024/2026 sarà presentato al Consiglio Comunale, unitamente al parere del revisore dei conti, per la conseguente deliberazione;

8-di pubblicare il DUP 2024/2026 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza, con separata votazione favorevole e unanime,

9-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale